

Allegato "A" all'atto n. 35271 di Racc. Notaio Roberto Santarpia
FONDAZIONE SAGITTARIA DI ORZINUOVI ETS

STATUTO

Titolo I - Denominazione, sede e scopi

Art. 1 - Denominazione e sede

L'Ente denominato, "FONDAZIONE SAGITTARIA DI ORZINUOVI PER LA SALUTE MENTALE - ONLUS", deve la propria origine alla volontà dei signori Danesi Fabio nato a Brescia il 17 aprile 1957 e Bettera Maria Teresa nata a Orzinuovi (BS) il 2 dicembre 1962, che la hanno costituita con atto del Notaio Roberto Santarpia del Distretto di Brescia in data 30 novembre 2000 num. 46.960 di rep. e num. 9381 di racc. dotandola di tutte le caratteristiche per essere inquadrata quale ONLUS, così come attualmente. La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile. A seguito dell'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, la stessa acquisirà la qualifica di "Ente del Terzo Settore" e l'Ente, di seguito detto "Fondazione", sostituirà la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS). In conseguenza della detta iscrizione nel RUNTS, l'Ente inserisce l'acronimo "ETS" nella propria denominazione sociale facendone uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Pertanto la nuova denominazione dell'Ente è:

"FONDAZIONE SAGITTARIA DI ORZINUOVI ETS".

La Fondazione ha la propria sede legale in Orzinuovi (BS), in via Francesca n. 35.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Art. 2 DURATA

La Fondazione è costituita senza limitazione di tempo.

Art. 3 - Scopi istituzionali

1) L'attività della Fondazione si ispira ai principi della solidarietà sociale e della promozione integrale della persona. La Fondazione si propone esclusivamente il perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale, sociosanitaria e sanitaria. La Fondazione si propone lo svolgimento di attività di utilità sociale interpretate alla luce delle condizioni storiche di una società in evoluzione, prestando attenzione prioritaria ai soggetti che si trovano in stato di maggior bisogno e in particolare alle persone con gravi disagi psichici che necessitano di cura nella dimensione residenziale - comunitaria, semi - residenziale e territoriale; la Fondazione valorizza inoltre l'opera del volontariato ed offre occasioni di gratuità e di liberalità.

2) La Fondazione ha lo scopo di provvedere all'assistenza, alla tutela della salute, alla cura e recupero funzionale, sociale e morale di soggetti svantaggiati, con compromissione parziale o totale dell'autosufficienza, fornendo loro servizi di carattere socio-assistenziale, sanitario, riabilitativo, servizi di animazione e culturali, di socializzazione e di sostegno e altri servizi affini o complementari, ivi compresi quelli di



Montelli & Comp

Roberto

Fabio

Roberto

Bettera Maria Teresa

Fabio

assistenza domiciliare integrata, di pronto intervento alloggiativo, trasporto diversamente abili ed anziani, servizi connessi alla gestione di alloggi protetti e servizi di igiene alla persona, con particolare riferimento alla tutela dei soggetti residenti nel Comune di Orzinuovi. In particolare, la Fondazione opererà prevalentemente nei seguenti settori (precisandosi che le lettere sono le medesime che individuano le attività all'art. 5 del D.Lgs. num. 117 del 2017):

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- q) alloggio sociale, ai sensi del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

In particolare, la Fondazione si prefigge di offrire un servizio a carattere integrativo e/o di sostegno alla vita domestica e di relazione, assicurando alle persone con disagi psichici effettive possibilità di vita autonoma e sociale, favorendo il rapporto di comunicazione interpersonale, offrendo attività ricreative e culturali.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà:

- Effettuare un servizio di trasporto sociale rivolto a persone in situazione di disagio;
- Animare il tempo libero delle persone con disagi psichici attraverso proposte aggregative, ludiche, culturali e turistiche;
- Favorire il benessere delle persone con disagi psichici anche attraverso percorsi di educazione alla salute;
- Promuovere attività di aggregazione sociale, in particolare per le persone con disagi psichici;

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale la



Verbale di
Tali Scl...
Roberto Santaricchia

Bene Uscite Team
Arbore Garver

Fondazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

È escluso qualsiasi scopo di lucro. La Fondazione può svolgere, ai sensi dell'art.6 del D.Lgs 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale individuate dal presente statuto, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente. Le attività diverse sono individuate dal Consiglio di Amministrazione.

L'attività della Fondazione in particolare dovrà rivolgersi nei confronti dei cittadini del Comune di Orzinuovi e successivamente a quelli residenti nei comuni limitrofi e comunque esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

La Fondazione persegue le proprie finalità senza distinzione di cultura, razza, religione, sesso, censo, condizione sociale e politica.

La Fondazione, nell'ambito dei propri scopi istituzionali, può cooperare con Enti pubblici e privati, sottoscrivere convenzioni che ne regolano i rapporti, oltre a partecipare alla costituzione di soggetti aventi analoghi scopi e alla gestione delle conseguenti attività e, in generale, intraprendere qualsiasi azione per offrire e ricevere prestazioni sanitarie e socio assistenziali a favore degli Ospiti della struttura assistenziale.

Le modalità di funzionamento, la disciplina generale del personale, l'erogazione dei servizi e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinati eventualmente da un regolamento esecutivo dopo la relativa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Titolo II - Patrimonio e mezzi

Art. 3 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è costituito dai beni mobili ed immobili che verranno espressamente destinati a scopo di incremento del patrimonio iniziale della Fondazione, quale risultante dall'atto costitutivo.
2. L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi della Fondazione e al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il prosieguo dell'attività istituzionale. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o ad esse connesse.
Tale patrimonio potrà essere incrementato con:
 - a) beni mobili ed immobili che pervengono alla Fondazione e destinati ad incrementare il patrimonio;
 - b) acquisti, lasciti o donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente titolo di incremento del patrimonio;
 - c) lasciti e donazioni con destinazione vincolata;
 - d) somme derivanti da alienazione di beni patrimoniali;
 - e) sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali o avanzi di gestione che il C.d.A. deciderà di destinare al patrimonio.



Manfredi da Magg
Fab Stelini
Roberto Fontana

Bevera Maria Teresa
Antonio Toni
Debbi

3. Il patrimonio iniziale della Fondazione è stato costituito con una somma di denaro pari a originarie lire 100.000.000 (centomilioni) -pari ad euro 51.645,69 (cinquantunomilaseicentoquarantacinque virgola sessantanove)- versata in forma di liberalità, al fine della costituzione dell'Ente stesso, da parte dei fondatori contestualmente all'atto costitutivo. L'Amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi della Fondazione e al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il proseguo delle attività istituzionali.
4. Il patrimonio della Fondazione si compone:
- a. di un Fondo di dotazione, corrispondente ad una somma liquida disponibile pari ad euro 30.000,00 (trentamila/00), che costituisce il patrimonio minimo ai fini del riconoscimento e del mantenimento della personalità giuridica;
 - b. di un Fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni. La Fondazione ha l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio e di impegnare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o ad esse connesse.

È esclusa ogni finalità o attività a scopo di lucro, ma esclusivamente attività che possono garantire adeguati livelli assistenziali nell'ottica di ottenere un ottimale rapporto tra le prestazioni offerte e le tariffe applicate al netto delle diverse contribuzioni di varia origine.

Art. 4 - Mezzi finanziari

La Fondazione provvede al diretto raggiungimento dei propri scopi con:

- a) redditi del proprio patrimonio di cui al precedente articolo;
 - b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche, sia pubbliche sia private;
 - c) proventi, lasciti e donazioni non espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
 - d) rette o contributi o introiti a carico di Enti Pubblici, o di competenza di privati in correlazione all'erogazione dei servizi e delle prestazioni o cessioni;
 - e) con ogni altro introito o erogazione non espressamente destinati ad aumentare il patrimonio.
2. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge e comunque nel rispetto e secondo i criteri e i limiti di cui al d.lgs. n. 117/2017.

Titolo III - Organi e amministrazione

Art. 5 - Organi dell'Ente

Sono organi della Fondazione:

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

L'Organo di Controllo

Il Revisore Legale dei Conti, qualora la sua nomina sia obbligatoria per Legge o sia facoltativamente deliberata del Consiglio di Amministrazione.



Manfredi de' Medici
Fabio Salvi
Antonio Salvi

Vittorio Salvi
Roberto Salvi

Benedetto Salvi
Antonio Salvi



Gli incarichi del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono gratuiti, salvo il rimborso delle eventuali spese vive sostenute e debitamente documentate per ragioni dell'Ufficio, mentre il Revisore Legale dei Conti e l'Organo di Controllo hanno diritto ad un compenso fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione -qualora lo stesso decidesse di attribuirlo-, nel rispetto e secondo i criteri e i limiti di cui al d.lgs. n. 117/2017.

Titolo IV - Il Consiglio di Amministrazione

Art. 6 - Consiglio di Amministrazione composizione, durata, nomina e revoca

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri.
2. I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati la prima volta nell'atto costitutivo della Fondazione.
Successivamente del Consiglio di Amministrazione saranno membri:
il Parroco di Orzinuovi o suo delegato;
il Sindaco del Comune di Orzinuovi o suo delegato;
un rappresentante della Famiglia Danesi Fabio;
gli stessi provvederanno alla nomina dei rimanenti due membri del Consiglio tra i cittadini particolarmente rappresentativi della Comunità di Orzinuovi.
Nella seduta di insediamento il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i suoi componenti, il Presidente e se lo ritiene necessario il Vicepresidente a scrutinio segreto a maggioranza dei voti dei presenti.
3. I Consiglieri, compreso il Presidente, durano in carica 5 (cinque) anni dalla data di insediamento dell'organo, salvo dimissioni o morte, e possono essere riconfermati.
4. Il Consiglio di Amministrazione uscente permane in carica con pienezza dei propri poteri sino all'insediamento dei nuovi amministratori, che deve avvenire entro 10 giorni dalla loro nomina.
5. In caso di dimissioni di uno dei Consiglieri o del Presidente dopo la presa d'atto del Consiglio di Amministrazione, verrà data comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dell'incarico per altre cause, dopo la relativa presa d'atto da parte dell'organo di amministrazione.
6. I Consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.
7. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti il Consiglio comportano la decadenza dell'intero Organo.
8. Tutti i membri del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive decadono dalla carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio stesso.
9. Ai membri del Consiglio di amministrazione si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Art. 7 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa ed in occasione dell'approvazione del documento di programmazione, che deve avvenire prima della fine dell'anno precedente quello di riferimento.



2. Si raduna altresì ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente, sia per domanda sottoscritta da almeno due Consiglieri.
3. Le adunanze sono indette con avviso di convocazione scritto ed inviato su iniziativa del Presidente. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.
Esso deve essere spedito con lettera Raccomandata almeno cinque giorni prima della seduta, con PEC (Posta Elettronica Certificata) e/o a mezzo e-mail ed almeno ventiquattro ore prima per le convocazioni di urgenza.
4. In caso di urgenza il Consiglio, con la presenza di tutti i suoi componenti ed all'unanimità, può decidere la trattazione di argomenti non iscritti nell'ordine del giorno o convocare sedute straordinarie senza ulteriori avvisi.
5. Le Adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Consiglio di Amministrazione. In tal caso è necessario che:
 - sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della Adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
 - sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Macchelli Ave
F.lli Sili
Roberto Sordani

Vulpini
Delebb

Detino
Libongi

Art. 8 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
2. In caso di impedimento improvviso del Presidente le sedute consiliari sono dirette dal Vicepresidente se nominato. Nel caso fossero contemporaneamente assenti o impossibilitati ad esercitare la carica il Presidente e il Vicepresidente, le loro funzioni sono assunte dal consigliere più anziano per data di nomina, ovvero ancora, in caso di parità delle date di nomina, dal Consigliere più anziano per età.

3. Le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale, salvo quelle attinenti a persone fisiche che hanno sempre luogo a voto segreto.
4. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza. I verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario che viene nominato di volta in volta all'inizio della riunione e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando qualcuno degli intervenuti si allontana o ricusi di firmare, ovvero non possa firmare, ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza. Alle riunioni hanno diritto ad intervenire l'Organo di Controllo ed il Revisore Legale, ove nominato, entrambi senza diritto di voto.

Art. 9 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e gestione dell'Ente e gli competono tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione; esso può quindi provvedere a qualsiasi atto, necessario al raggiungimento degli scopi della Fondazione e in particolare, il Consiglio:

- redige ed approva il bilancio annuale e la relazione di missione;
- approva il documento di programmazione ovvero il budget di gestione predisposto;
- approva le modifiche dello statuto della Fondazione;
- elegge, scegliendoli tra i suoi membri, il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente;
- delibera sulla costituzione e sulla composizione di altri comitati composti anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione;
- determina la misura delle rette e il costo di ogni altra prestazione offerta;
- predispone ed approva i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione, gli indirizzi strategici e gestionali e ne verifica l'attuazione, nonché individua le attività diverse ex art. 6 del D.LGS. num. 117/2017;
- delibera in merito al personale dipendente e ne determina la dotazione organica in relazione agli indirizzi strategici e gestionali;
- approva convenzioni con Enti pubblici e privati;
- attribuisce al Presidente il compito di resistere in giudizio in difesa degli interessi della Fondazione;
- conferisce, su indicazione del Presidente, deleghe speciali nel caso in cui sia ritenuto opportuno;
- delibera sull'acquisto di beni mobili ed immobili, nonché sull'eventuale trasformazione del patrimonio;
- cura la regolare tenuta e l'aggiornamento periodico dei beni mobili ed immobili;
- delibera l'accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali;
- qualora ne ravvisi la necessità, istituisce e nomina la figura del Direttore della Fondazione esterno al Consiglio, stabilendone compiti ed attribuzioni, ed assumerà la funzione di Segretario del Consiglio stesso;
- delibera in merito alla trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione, anche in relazione all'art. 17 del presente Statuto;
- nomina l'Organo di Controllo e dispone la revoca dei suoi membri;
- nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque



Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including 'V.lli...', 'C.lli...', 'B.lli...', and 'A.lli...'.

opportuno, il revisore Legale dei Conti e dispone la sua revoca;

- delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

- delibera su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Presidente e svolge ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione può sempre adottare provvedimenti riguardanti il personale dipendente nel rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro adottati, anche se non previsti o disciplinati dal Regolamento di Organizzazione degli Uffici.
2. Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire "Commissioni" presiedute dal Presidente della Fondazione, aventi il compito di studiare e promuovere proposte di modifica ed aggiornamento dei regolamenti per la vita comunitaria, esprimere pareri e formule in ordine ai servizi comunitari in genere e alle attività ricreative e sociali, esprimere pareri circa i provvedimenti generali riguardanti gli Ospiti.

Titolo V - Il Presidente

Art. 10 - Il Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.
2. Compiti del Presidente:
 - a) ha facoltà di rilasciare procure speciali, cura i rapporti con gli altri Enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente all'attività della Fondazione; determina l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
 - b) convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione, segue l'esecuzione delle loro delibere, esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza su tutte le attività della Fondazione;
 - c) cura i rapporti con gli altri Enti, le autorità e le pubbliche amministrazioni e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente all'attività della Fondazione;
 - d) resiste in giudizio per la tutela degli interessi della Fondazione e nomina procuratori ed avvocati, previa delega del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
 - e) sviluppa ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente e formula al Consiglio di Amministrazione proposte in ordine agli indirizzi strategici e agli obiettivi gestionali;
 - f) esercita la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Istituto;
 - g) esercita tutte le funzioni che il Consiglio gli delega ed assume, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti di competenza del medesimo organo di amministrazione ritenuti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi, ma devono essere ratificati, a pena di decadenza, dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile sottoponendo gli stessi alla ratifica dell'organo deliberante entro il termine improrogabile di trenta giorni dalla data di assunzione del



Manfredi
Fabrizio
Roberto Sant'Anna

Vittorio
Roberto

Benedetta
Amiraglio



- provvedimento;
- h) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione e cura l'osservanza dello statuto della stessa, nonché ne promuove la riforma qualora si renda necessario.
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente della Fondazione, i suoi poteri sono assunti dal Vicepresidente, se nominato, o, in caso di impedimento o assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano per data di nomina ovvero ancora, in caso di parità di date di nomina, dal Consigliere più anziano d'età.
- La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Titolo VI – Organo di Controllo e Revisore Legale dei Conti

Art. 11 - Organo di Controllo

1. COMPOSIZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina, può essere monocratico (un solo membro) oppure collegiale (composto da tre membri a uno dei quali il Consiglio di Amministrazione attribuisce la carica di Presidente).

In caso di nomina di organo monocratico è nominato anche un Supplente. In caso di nomina di un organo collegiale, sono nominati anche due membri Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, la notizia della cessazione dalla carica del membro Unico o di uno dei membri del Collegio.

Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio pluripersonale, i componenti dell'organo stesso devono essere scelti tra le categorie dei soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile.

Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un membro Unico (e da un membro Supplente) o da un Collegio pluripersonale (e due membri Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali. Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono all'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Fondazione;
- c) coloro che sono legati alla Fondazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori

Marchetti Dr
F.lli
Roberto Sanzaria

V.lli
V.lli
Roberto

Roberto
Roberto

Legali.

2. Durata in carica dell'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo dura in carica per 5 (cinque) esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio di durata della sua carica.

I membri dell'Organo di Controlli sono rieleggibili.

3. Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo:

L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;
 - b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;
 - c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
 - d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
 - e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alla normativa di cui al Codice del Terzo Settore;
 - f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al Codice del Terzo Settore;
 - g) può in qualsiasi momento procedere, così come vi possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo, ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo a tal fine al Consiglio di Amministrazione, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
4. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.
- Il Collegio è convocato dal Presidente dello stesso ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri dello stesso Collegio.

5. La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti è disciplinata dall'art. 28, CTS.

Esercizio della funzione di Revisore Legale dei Conti.

Nei casi previsti dalla legge ovvero qualora lo ritenga opportuno, pur non sussistendo i presupposti di legge, il Consiglio di Amministrazione nomina anche un Revisore Legale dei Conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Art. 12 - Esercizio finanziario / bilancio

- 1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
- 2. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del Codice del Terzo settore, nonché, ove ne



Allegati
F.lli
Allegati

Allegati
Allegati
Allegati

Allegati
Allegati
Allegati

ricorrano i presupposti, il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.

Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto in essere, né direttamente né indirettamente.

3. Il rendiconto deve essere comunicato dal Consiglio di Amministrazione all'Organo di Controllo ed al Revisore Legale dei Conti, ove nominato, almeno 30 giorni prima del giorno fissato per l'approvazione.
4. L'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti, ove nominato, esprime le proprie osservazioni in una relazione da redigersi entro i 15 (quindici) giorni successivi.
5. Il rendiconto, con la relazione dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti, ove nominato, deve essere consultabile presso la sede della Fondazione nei 7 (sette) giorni che precedono e seguono l'approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura.

Art. 13 – Volontari e lavoratori dipendenti

1. La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e volontari.
2. Ai sensi dell'articolo 16 del Codice del Terzo Settore, i lavoratori degli enti del Terzo settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L'Ente dà conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'articolo 13, comma 1 del Codice del Terzo Settore.
3. Si applicano ai volontari gli articoli 17, 18 e 19 del Codice del Terzo Settore. La Fondazione è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale e deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 14 – Libri sociali

1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, la Fondazione tiene:
 - a) Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - b) Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.
2. Qualora si avvalga dell'opera di Volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari il quale è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.



Manfredi de
Fab Sile
Roberto Faenza

Bestone
Manfredi de
Roberto Faenza

Il Registro dei Volontari può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo e da ogni Volontario, i quali possono estrarne copie.

3. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo.

Art. 15 - Devoluzione patrimoniale / scioglimento / cessazione

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che all'uopo nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ed appartenenti al Terzo Settore, operanti preferibilmente nel territorio di Orzinuovi e Comuni limitrofi, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore, fatta salva diversa destinazione imposta per legge e restando vietata la distribuzione del patrimonio residuo tra i fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali.

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 del Codice Civile.

Art. 16 - Modifica dello Statuto

1. Il presente Statuto potrà essere modificato per decisione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, fermo restando quanto previsto in materia dalle vigenti norme di legge.

Art. 17 - Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

1. La Fondazione intende iscriversi, ai sensi dell'art. 11 D. Lgs. 117/2017, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e si impegna a mantenere tutti i requisiti ex lege stabiliti per l'iscrizione.

Art. 18 - Norme generali

- 1. Per quanto non contemplato dal vigente statuto si osservano le norme dell'ordinamento vigente e in particolar modo la normativa di cui al D. Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore.
- 2. L'attività e l'ordinamento della Fondazione sono ispirati ai principi della libertà e dell'autonomia dell'assistenza privata fissati dall'articolo 38 della Costituzione.

Renzo Albano

Antonio Tassi

Ugo Zuffi

Roberto

Alberto

TV

Roberto Santarini Notaro

